

COMUNE di RODDI
PROVINCIA di CUNEO

**VERBALE del
CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA ALBO

**N.16
del 28/04/2021**

Seduta ORDINARIA in PRIMA convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL CANONE UNICO

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21:00 in VIDEOCONFERENZA secondo i criteri stabiliti dal decreto sindacale n. 26 dell'11/11/2020. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presenti	Assenti	Carica
PRIOGLIO LORENZO	X		Sindaco
ZOCCOLA FRANCESCA		X	Consigliere
DAVICO ROBERTO	X		Consigliere
CANE MAURO	X		Consigliere
GARABELLO GIANNI	X		Consigliere
MOLINO CHIARA		X	Consigliere
SANDRI GIOVANNA		X	Consigliere
AMBROSANO ALFONSO		X	Consigliere
COLOMBO GIAN LUCA	X		Consigliere
ORLANDI ALESSANDRO	X		Consigliere
NADA FEDERICO		X	Consigliere
TOTALE PRESENTI	6		
TOTALE ASSENTI		5	

Il Presidente, riconosciuta l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n.23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; - che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme;

TENUTO CONTO CHE in base al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, nel relativo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere

stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera

g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

CONSIDERATO CHE, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico;

PRESO ATTO CHE ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale predisposta dall'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere per quanto possibile il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il Decreto 13 gennaio 2021 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

CON VOTAZIONE resa per appello nominale che dà il seguente risultato:

presenti n. 6

votanti 6

voti favorevoli n. 6

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, costituente allegato sub A) della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: PRIOGLIO LORENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.ssa Paola

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18/05/2021 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi
al n. _____ ;

Roddi, li 18/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.ssa Paola

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione;

☐ E' divenuta esecutiva il giorno 28-apr-2021;

☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2021 al
02/06/2021

Roddi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.ssa Paola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Roddi, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.ssa Paola